



Mefop

# **La tassazione delle anticipazioni e la sospensione delle ritenute relative agli eventi sismici**

Roma 18 aprile 2017  
Milano 26 aprile 2017

- decreto legge 189/2016 convertito dalla legge 229/2016;
- parere dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2014;
- circolare Covip 994 del 9 marzo 2017;
- decreto legge 8/2017;

# Tra le misure urgenti per terremotati del centro Italia



Art.48 c.13-bis, d.l. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016

*Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 [24 agosto e 26 e 30 ottobre 2016], alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.*

... quindi



accesso alle anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa e per ulteriori esigenze senza 8 anni di partecipazione e con fiscalità agevolata come per spese sanitarie;

Il periodo transitorio: 24 agosto 2016 – 24 agosto 2019.

# Art. 1 comma 1 ultimo periodo e comma 2



Mefop

- nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa), con relativa **trasmissione agli uffici competenti dell'AdE e dell'Inps**.
- le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

- le richieste mantengono le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi, sia in relazione agli importi massimi anticipabili;
- **imputazione fiscale dei montanti (M3, poi M2 e per il residuo M1) anche per la causale delle spese sanitarie**;
- il requisito della residenza s'intende soddisfatto se già presente (anche come richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente) alle date interessate dagli eventi sismici.

# Circolare Covip 994/2017



- conferma che le richieste mantengono le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi, sia in relazione agli importi massimi anticipabili;
- conferma l'applicazione – fino a diversa indicazione - del criterio di imputazione previsto dal Parere dell'AdE in merito alla deroga per gli eventi sismici del 2012;
- non opera il principio di parziale intangibilità delle anticipazioni per spese sanitarie;

# Covip: gli adempimenti informativi a carico dei Fondi pensione



Con riferimento all'informativa da rendere ai soggetti potenzialmente interessati all'adesione, i FP che raccolgono adesioni nei comuni interessati dagli eventi sismici devono fornire **informativa ad hoc** in relazione alla deroga in oggetto e in particolare in merito a:

- tipologie di anticipazioni interessate dalla deroga;
- percentuali relative ad ognuna di esse;
- deroga sul requisito temporale degli 8 anni di partecipazione;
- deroga sul regime fiscale;
- periodo transitorio.



# Covip: gli adempimenti informativi a carico dei Fondi pensione



- aggiornamento del **Documento sulle anticipazioni** (necessità di indicare elenco comuni interessati anche mediante eventuale link di rinvio a pagina dedicata sul sito del FP);
- aggiornamento del **Documento sul regime fiscale**;
- inserimento nella **Comunicazione periodica** – per tutto il periodo transitorio – di indicazione relativa al regime derogatorio, con relativo rimando ai documenti sopra indicati.

# Sospensione della tassazione decreto legge n. 8/2017



- periodo transitorio: gennaio-novembre 2017;
- riguarda tutte le tipologie di prestazioni erogate ai residenti delle zone terremotate;
- i FP in qualità di sostituti di imposta dovrebbero applicare la sospensione della tassazione per gli aderenti che ne facciano richiesta;
- trattasi di sospensione per cui gli importi della tassazione verranno poi versati all'Erario a cura dell'aderente;

Sul termine finale della sospensione si applica per analogia la Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 44 del 2009 relativa al sisma dell'Abruzzo:

devono essere effettuate le ritenute su redditi da lavoro e assimilati (e quindi anche sulle prestazioni di previdenza complementare) a partire dal 1° dicembre 2017.

Sarebbe opportuno per il FP acquisire precisa indicazione dell'iscritto in merito alla scelta di:

- voler godere della sospensione;
- voler godere del regime agevolato previsto dall'articolo 48, c. 13-ter, d.lgs. 189/2016.